



Member of CISQ Federation



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 66 del 27-12-2024

**OGGETTO: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025 -
CONFERMA**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** a partire dalle ore **11:30**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI, nella sua qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	8	LONGARINI AIRA	Presente
2	FABI ANNAMARIA	Presente	9	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
3	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente	10	BRIZI ANGELO	Assente
4	FEDELE MARCO	Presente	11	PUDDU ELISABETTA	Assente
5	ATTI SIMONA	Presente	12	BENNI LUCA	Assente
6	MIRALLI EMANUELE	Presente	13	DI GIORGIO ANGELO	Assente
7	ROSI DECIMO	Presente			

PRESENTI: 8 – ASSENTI: 5

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Assume la presidenza il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli interventi, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2008;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, c. 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che gli scaglioni IRPEF fissati dal soprarichiamato Decreto Legislativo n. 216 del 30/12/2023 ed applicabili con decorrenza 1° gennaio 2024 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000	23%
da € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/03/2024 con cui sono state approvate per il 2024 le aliquote e la soglia di esenzione come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000	0.45 %
da € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

e fissata una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

VISTO il D.Lgs. 216 del 30/12/2023 recante *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 legge 296/2006 che prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*(58)

RICHIAMATO altresì l'art. 172 comma 1 lettera C) della legge 267/2000 che prevede che *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;

VISTO il vigente il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF approvato in data 27/03/2008;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025-2027 confermare per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF approvata per l'anno 2024 deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/03/2024 con la quale venivano fissate aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
----------------------------------	----------------

Fino a € 28.000	0.45 %
da € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2025 la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

DATO ATTO che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011 è stimato in range ricompreso tra min. € 428. 239 e max. € 523.405;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; **VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le seguenti aliquote relative all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000	0.45 %
da € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

2. Di confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;
3. Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal **01/01/2025**;
5. Di procedere all'inserimento del testo del presente atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 13 bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e del D.L. 88/2014
6. Di dare mandato al Settore III - Ufficio Ragioneria, Personale, Partecipate, Controllo analogo, Economato di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti;

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SETTORE VII sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 02-12-
2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA – PERSONALE – TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 02-12-
2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMILIANO MESCHINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal:

|X| poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. STEFANO PUCCI
